



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dott. Fabio VIOLA        | Presidente                    |
| Dott. Alessandro BENIGNI | Primo Referendario (relatore) |
| Dott. Francesco BELSANTI | Primo Referendario            |
| Dott. Donato CENTRONE    | Primo Referendario            |
| Dott. Claudio GUERRINI   | Primo Referendario            |

nell' adunanza del **12 luglio 2017** ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- Vista la lett. prot. n. 71 del 30 maggio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in pari data dal Comune di Follo (SP), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 25/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

## **FATTO**

Con istanza in data 30 maggio 2017, trasmessa in pari data dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 1 giugno 2017 con il n. 0002891 – 01.06.2017 – SC \_ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Follo ha inviato una richiesta di parere relativa ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei Segretari Comunali di fascia A e B, a fronte di un chiaro contrasto sul punto tra la giurisprudenza contabile e quella ordinaria di merito (richiamando varie sentenza del Tribunale di Milano, del tribunale di Busto Arsizio e della Corte di Appello di Brescia).

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Sotto il profilo oggettivo, invece, è da considerarsi inammissibile in quanto essa palesa chiaramente il timore dell'ente di vedersi coinvolto in una causa di lavoro qualora, seguendo l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 24.06.2015, n. 21/SEZAUT/2015/MIG, ritenesse di negare i compensi derivanti dai diritti di segreteria richiesti dal proprio personale, riconosciuti come dovuti da ampia giurisprudenza di merito, non a caso

puntualmente richiamata dallo stesso remittente (Trib. Busto Arsizio n. 307/2016; Trib. Milano n. 1539/2016; 2561/2016; App. Brescia n. 272/2017).

Poiché pertanto tale valutazione può essere prodromica all'instaurazione di un eventuale contenzioso tra il Comune e il proprio Segretario Comunale, con possibile esposizione a responsabilità amministrativo – contabile nel caso di soccombenza dell'ente territoriale e conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti.

### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Follo.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Follo.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 12 luglio 2017.

**Il Magistrato estensore**

*(Alessandro Benigni)*

**Il Presidente**

*(Fabio Viola)*

Depositato in segreteria il 13.7.2017

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina